



COMUNE DI SALIZZONE

(Provincia di Verona)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

ANNO 2025

IPOTESI DI ACCORDO ECONOMICO PER L'ANNO 2025

Il giorno 17 dicembre 2025, alle ore 17:30 ha avuto luogo l'incontro, convocato con nota prot. n. 10209 del 10.12.2025, per la definizione dell'ipotesi di accordo economico per l'anno 2025 del personale dipendente, non dirigente, del Comune di Salizzone, tra:

- la delegazione trattante di parte datoriale, composta dal Presidente, dott. Alessandro De Pascali, Segretario comunale F.to Alessandro De Pascali F.to Cinzia Marocchio

- e la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, come di seguito specificati:

Organizzazioni sindacali

CGIL FP _____

CISL FPS _____

UIL FPL _____

CSA CAVEDINI NICOLA F.to Nicola Cavedini

R.S.U. INTERNA LOVATO O LUPATI MARIA VERONICA F.to Lovato o Lupati Maria Veronica

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di accordo:

Articolo 1 - Campo di applicazione, efficacia e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Salizzole, ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2025, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, nonché gli ulteriori criteri per i premi di performance individuali.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto ed in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute, continuano ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e del contratto collettivo di parte normativa per il triennio 2023/2025 sottoscritto definitivamente in data 28.12.2023.
3. Il presente ha efficacia dal 01.01.2025 ed avrà durata fino al 31.12.2025, fatta salva la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Articolo 2 - Criteri di riparto del Fondo risorse decentrate

1. Il fondo risorse decentrate disponibile per i trattamenti accessori, determinato dall'Ente ai sensi del vigente CCNL e delle norme di legge che regolano la materia, è quantificato dall'Amministrazione, per l'anno 2025, in complessivi € 71.366,02, come da prospetto allegato al presente contratto, approvato con delibera di G.C. n. 110 in data 15.12.2025.
2. Le parti confermano i criteri di riparto di cui al contratto decentrato integrativo relativo all'annualità 2023.

Articolo 3 - Criteri per l'attribuzione dei premi di performance organizzativa ed individuale

1. Gli incentivi legati alla produttività sono attribuiti al personale sulla base del vigente sistema di valutazione e dei criteri di cui ai contratti collettivi integrativi sottoscritti dalle parti e vigenti all'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2019/2021, in quanto compatibili con i suoi contenuti, nonché con le disposizioni di legge e di contratto nazionale sopravvenute.

Articolo 4 - Clausole programmatiche e finali

1. Le risorse decentrate, quantificate per l'anno 2025 in complessivi € 71.366,02, vengono utilizzate come indicato nella seguente tabella:

| | | |
|---|--|------------------|
| A | Differenziali stipendiali - Progressioni economiche orizzontali in godimento (€ 25583,87 storico, € 3.649,88 decorrenza 2023, € 2.149,94 decorrenza 2024) | 31.383,69 |
| B | Differenziali stipendiali - Progressioni economiche orizzontali nuove (con decorrenza 01/01/2025): n. 1 Area Istruttori e n. 0 Area Operatori Esperti | 750,00 |
| C | Indennità di comparto | 5.357,17 |
| D | Indennità condizioni lavoro (art. 70-bis CCNL 2018) - rischio (euro 1,50 per ogni giorno di effettiva esposizione) - disagio (euro 1,20 per ogni giorno di effettivo servizio prestato) - maneggio valori (euro 1,50 per ogni giorno di effettivo servizio) | 645,00 |
| E | Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies CCNL) Responsabile di servizio non ricoprente incarichi di E.Q. euro 600,00 annui | 4.800,00 |
| F | Premio correlato alla performance e differenziazione | 300,00 |
| G | Maggiori accertamenti IMU e sportello al pubblico | 5.000,00 |
| H | Incentivi per funzioni tecniche | 5.000,00 |
| I | Censimento (€ 811,12) – messi notificatori (€ 800,00) | 1.611,12 |
| L | Incentivazione produttività e miglioramento servizi (voce residuale) | 16.519,04 |
| | TOTALE | 71.366,02 |

2. Le parti convengono, in particolare, di procedere, per l'anno 2025, all'assegnazione delle progressioni orizzontali del personale dipendente di cui al presente contratto, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo di parte normativa per il triennio 2023/2025, sottoscritto definitivamente in data 28.12.2023.

Le parti, preso atto dello schema di regolamento recante la disciplina transitoria delle progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16/11/2022, dichiarano chiuso il confronto, senza rilievi da parte sindacale.

La Delegazione di parte pubblica

F.to Alessandro De Pascali F.to Cinzia Marocchio

La Delegazione di parte sindacale

F.to Nicola Cavedini

La Rappresentanza Sindacale Unitaria

F.to Lovato o Lupati Maria Veronica

| FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2025 | | | |
|--|--|---|--------------------|
| RISORSE STABILI | | | |
| | | | IMPORTO |
| Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Risorse di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018: A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. | TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2017 | € 50.482,63 |
| Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 2 lett. c): incremento stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. | | € 716,69 |
| TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO | | | € 51.199,32 |
| RISORSE STABILI EXTRA TETTO | | | |
| Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 2 CCNL 2016/2018 lett. a): incremento stabile di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 12 dipendenti), a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. (dichiaraz. Congiunta n. 5 e delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2018) | finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi escluso dal limite 2016 | € 998,40 |
| Art. 79, comma 1 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 2 CCNL 2016/2018 lett. b) incremento stabile di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (dichiaraz. Congiunta n. 5 e delibera Corte Conti Sez. Autonomie n. 19/2018) | finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi escluso dal limite 2016 | € 1.306,11 |
| Art. 79, comma 1 lett. b) CCNL 16/11/2022 | un importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 (n. 12 dipendenti) | escluso dal limite 2016 | € 1.014,00 |
| Art. 79, comma 1 lett. d) CCNL 16/11/2022 | un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data | escluso dal limite 2016 | € 1.004,90 |
| TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO | | | € 4.323,41 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | |
| | | TOTALE RISORSE STABILI | € 55.522,73 |
| | | | |
| | | RISORSE VARIABILI | |
| | | | |
| | Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: | | |
| | | | € 0,00 |
| | | | € 0,00 |
| Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ISTAT - censimento) - escluso oneri e IRAP | Censimento popolazione € 811,12 - Escluse dal limite | € 811,12 |
| | | | € 0,00 |
| Art. 79, comma 2 lett. d) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; | Escluso dal limite | € 274,03 |
| Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett.f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese messi notificatori) | | € 800,00 |
| | | | € 0,00 |
| Art. 79, comma 2 lett. b) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. h): importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (€ 270.628,06) relativo al personale destinatario del presente CCNL | | € 3.247,54 |
| | | | € 0,00 |
| Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - incentivi IMU - escluso oneri e IRAP | Escluso dal limite | € 5.000,00 |
| Art. 79, comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022 | Art. 67 Comma 3 CCNL 2016/2018 lett. c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - incentivi funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs. 50/2016 - escluso oneri e IRAP | Escluso dal limite | € 5.000,00 |
| Art. 79, comma 5 CCNL 16/11/2022 | un importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018 (n. 12 dipendenti); solo per l'anno 2023, relative al 2021 e 2022 | Escluso dal limite | € 0,00 |
| Art. 79, comma 3 CCNL 16/11/2022 | un importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 (€ 323.001,00) | Escluso dal limite | € 710,60 |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI | | € 15.843,29 |
| | di cui: | | |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO | | € 984,63 |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE EXTRA TETTO | | € 10.811,12 |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO | | € 4.047,54 |
| | | | |
| | COSTITUZIONE DEFINITIVA COMPLESSIVA | | € 71.366,02 |
| | | | |
| | Totale generale Fondo 2025 | | 71.366,02 |
| | di cui: | | € |

| | | | |
|--|---|--|-----------|
| | Risorse stabili ESCLUSE dal limite (4.323,41) + Risorse variabili ESCLUSE dal limite (984,63 + 10.811,12) | | 16.119,16 |
| | | | € |
| | Risorse stabili soggette al limite (51.199,32) + Risorse variabili soggette al limite (3.247,54) | | 55.246,86 |
| | | | € |
| | FONDO SOGGETTO AL VINCOLO | | 58.730,17 |
| | | | € |

COMUNE DI SALIZZOLE

Provincia di Verona



REGOLAMENTO

RECANTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE

ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16/11/2022

SOMMARIO

| | |
|--|---------------|
| <u>Art. 1 – Oggetto e finalità.....</u> | <u>Pag. 3</u> |
| <u>Art. 2 – Programmazione delle progressioni tra le Aree nella disciplina transitoria</u> | <u>3</u> |
| <u>Art. 3 – Finanziamento delle progressioni tra le Aree nella disciplina transitoria</u> | <u>3</u> |
| <u>Art. 4 – Requisiti</u> | <u>4</u> |
| <u>Art. 5 – Criteri di selezione</u> | <u>4</u> |
| <u>Art. 6 – Commissione esaminatrice.....</u> | <u>6</u> |
| <u>Art. 7 – Avviso di selezione</u> | <u>6</u> |
| <u>Art. 8 – Conclusione della procedura e graduatoria finale</u> | <u>.6</u> |
| <u>Art. 9 – Trattamento giuridico-economico</u> | <u>7</u> |
| <u>Art. 10 – Disposizioni finali</u> | <u>7</u> |

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione delle procedure valutative, basate su un confronto tra candidati, per la progressione tra le aree previste nel sistema di classificazione del personale di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (di seguito: "progressioni tra le Aree nella fase transitoria"), ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 16/11/2022 stesso.

2. Le progressioni tra le Aree nella fase transitoria sono atte a favorire lo sviluppo professionale dei dipendenti di ruolo del Comune di Salizzole, consentendo loro di transitare dall'Area di appartenenza a quella immediatamente superiore.

3. Le progressioni tra le Aree nella fase transitoria si basano sulla valutazione del possesso delle competenze e delle professionalità ritenute necessarie per svolgere le attività proprie dell'Area di inquadramento superiore a quella di appartenenza.

Art. 2

Programmazione delle progressioni tra le Aree transitorie

1. L'Amministrazione definisce il ricorso alle progressioni tra le Aree nella fase transitoria nell'ambito degli strumenti di programmazione strategica, annuale e pluriennale, adottati ed a quelli di pianificazione operativa, con particolare riferimento al PIAO.

2. La pianificazione triennale del fabbisogno del personale potrà contenere la previsione del ricorso alle procedure valutative di cui al presente regolamento, garantendo che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato sia destinata all'accesso dall'esterno, in base a quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 ed in coerenza con i principi costituzionali che regolano l'accesso al pubblico impiego. La percentuale è calcolata sulla base delle assunzioni previste per ciascuna Area contrattuale, con riferimento alle singole annualità.

3. Tale vincolo percentuale non opera con riferimento alle progressioni tra le Aree nella fase transitoria finanziate con le risorse di cui all'art. 3, punto 1, lett. b) di cui al presente Regolamento.

Art. 3

Finanziamento delle progressioni tra le Aree transitorie

1. Le progressioni disciplinate dal presente regolamento sono finanziate:

a. attraverso il ricorso alle ordinarie capacità assunzionali dell'Amministrazione, ed in tal caso possono essere effettuate garantendo che una percentuale almeno pari al 50% del personale reclutato con tali risorse sia destinata all'accesso dall'esterno;

b. anche attraverso l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 234/2021, in misura non superiore allo 0,55% del monte salari 2018 relativo al personale destinatario del CCNL 16/11/2022, come previsto dall'art. 13, comma 8 del CCNL stesso. Le progressioni finanziate con tali risorse contrattuali aggiuntive non

sono sottoposte al vincolo di garantire percentuali di accesso dall'esterno.

Art. 4 Requisiti

1. Possono partecipare alle procedure valutative finalizzate alla progressione tra le Aree nella fase transitoria tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Tabella C) del CCNL 16/11/2022, di seguito riepilogati:

| Progressioni tra aree | Requisiti |
|---|--|
| <i>da Area degli Operatori a Area degli Operatori esperti</i> | a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. |
| <i>da Area degli Operatori esperti a Area degli Istruttori</i> | a) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. |
| <i>da Area degli Istruttori a Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione</i> | a) laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. |

Art. 5 Criteri di selezione

1. Le procedure valutative sono basate sui seguenti parametri:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali.

2. Ai fini della procedura valutativa ciascun candidato è valutato in 100esimi: al parametro di cui alla lettera a) e b) del punto 1 del presente articolo sarà attribuito un punteggio massimo di **40 punti**, al parametro di cui alla lettera c) del medesimo punto 1 un punteggio massimo di **20 punti**.

3. il parametro di cui alla lettera a) del punto 1 del presente articolo sarà declinato come segue, posto che l'esperienza valutabile sarà solo quella eccedente il periodo minimo fissato quale requisito di ammissione alla procedura valutativa:

| Esperienza professionale | Progressione nell'Area Funzionari | Progressione nelle altre Aree |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
|---------------------------------|--|--------------------------------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Da 1 a 5 anni | 0 | 0 |
| Da 5 anni e 1 giorno a 10 anni | 10 | 10 |
| Da 10 anni e un giorno a 15 anni | 20 | 20 |
| Da 15 anni e un giorno a 20 anni | 30 | 30 |
| Superiore a 20 anni | 40 | 40 |

4. Il parametro di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo sarà declinato come segue, posto che il punteggio massimo conseguibile non può in ogni caso eccedere i **40 punti**:

| Titolo | Progressione nell'Area Funzionari | Progressione nelle altre Aree |
|---|--|--------------------------------------|
| Diploma di scuola secondaria superiore | 10 punti | 10 punti |
| Laurea triennale (L) | 15 punti | 15 punti |
| Diploma di Laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) | 20 punti | 20 punti |
| Master universitario di I livello (DM 270/2004) | 10 punti | 10 punti |
| Master universitario di II livello (DM 270/2004), Diploma di Specializzazione (DS) | 15 punti | 15 punti |
| Dottorato di ricerca (DR) | 20 punti | 20 punti |

5. Il parametro di cui alla lettera c) del punto 1 del presente articolo sarà declinato come segue, posto che lo stesso indicatore non potrà essere oggetto di doppia assegnazione di punteggio (ad esempio, una certificazione relativa al possesso di competenze digitali non potrà essere valutata anche come corso di formazione attinente) e che il punteggio massimo conseguibile non può in ogni caso eccedere i **20 punti**:

- punti 1,5 per ogni corso di formazione (obbligatoria e facoltativa inerente la propria posizione lavorativa) nell'ultimo quinquennio.

Art. 6 Commissione Esaminatrice

1. Per ciascuna procedura di progressione tra le Aree nella fase transitoria il Segretario comunale nomina, con proprio provvedimento, una Commissione esaminatrice, cui compete la gestione dei provvedimenti relativi alla procedura stessa.

2. La Commissione esaminatrice è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di competenze professionali idonee a valutare i requisiti ed i criteri di selezione previsti, nonché da segretario verbalizzante.

3. Non sono previsti compensi per i membri della Commissione esaminatrice.

Art. 7 Avviso di selezione

1. Gli avvisi di selezione per le procedure valutative disciplinate dal presente Regolamento sono approvati con provvedimento del Segretario Comunale.

2. Gli stessi vengono pubblicati per almeno quindici giorni sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Amministrazione, dandone contestuale comunicazione a tutti i dipendenti ed alle OO.SS..

3. I dipendenti interessati a partecipare alla procedura valutativa dovranno presentare istanza di partecipazione nei tempi e con le modalità indicate nell'avviso di selezione, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 8

Conclusione della procedura e graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità di servizio, e, a parità di anzianità di servizio, per il più giovane di età anagrafica.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

3. La graduatoria e le nomine dei vincitori delle procedure di progressione tra le Aree in base al presente regolamento sono approvate con determinazione del Segretario Comunale, alla quale viene data idonea pubblicizzazione.

4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione

Art. 9

Trattamento giuridico-economico

1. In caso di progressione tra le Aree, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL 2019 – 2021 del 16/11/2022, e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito.

2. In caso di progressione tra le Aree, il dipendente conserva inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA), che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

3. In caso di progressione tra le Aree, al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale della nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al già menzionato trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza riassorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti, al Regolamento per la disciplina dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione, nonché alle disposizioni contrattuali vigenti del Comparto Funzioni Locali.

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA

- Visto il parere del Revisore dei Conti,

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 in data 30 dicembre 2025 avente ad oggetto “Contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2025. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva”,

le parti sottoscrivono definitivamente il presente contratto decentrato integrativo come in appresso.

Salizzole, 30 dicembre 2025

LA PARTE PUBBLICA

F.to Alessandro De Pascali

F.to Cinzia Marocchio

LA PARTE SINDACALE

F.to Nicola Cavedini

F.to Lovato o Lupati Maria Veronica